

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1740 del 12/04/2021
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE E CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE AD USO AREA CORTILIVA COMUNE: MARZABOTTO(BO) LOCALITA' GARDELLETTA CORSO D'ACQUA: RIO MANDRIOLO TITOLARE: BUSELLINI MICHELE CODICE PRATICA N. BO08T0059/18RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1815 del 12/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici APRILE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE E CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE AD USO AREA CORTILIVA

COMUNE: MARZABOTTO(BO) LOCALITA' GARDELLETTA

CORSO D'ACQUA: RIO MANDRIOLO

TITOLARE: BUSELLINI MICHELE

CODICE PRATICA N. BO08T0059/18RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana alla scrivente Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Vista l'istanza assunta al Prot.n.PGBO/2018/29827 del 21/12/2018 pratica n. BO8T0059/18RN01 presentata da Busellini Michele nato a Bologna il 19/01/1977, C.F. BSLMHL77A19A944N, con cui viene richiesto il rinnovo con cambio di titolarità di concessione di area demaniale per la pertinenza idraulica ad uso area cortiliva e occupazione di una parte della stessa con uno spigolo di fabbricato, corso d'acqua Rio Mandriolo nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Marzabotto località Gardelletta al foglio 75 antistante mappale 244 rilasciata con determinazione della Regione Emilia-Romagna n.4917 del 16/04/2012 (pratica BO08T0059) a Infanti Anna C.F.NFNNA76P68I403X, con scadenza 31/03/2018;

Vista la comunicazione allegata all'istanza in cui Infanti Anna nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 28/09/1976 C.F.

NFNNA76P68I403X dichiara l'assenso al subentro nella concessione pratica B008T0059 di Busellini Michele;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n.51 in data 20/02/2019 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

Considerato che la concessione è ubicata all'interno del Parco Regionale Monte Sole e del Sito Natura 2000 Zsc IT4050003 denominato "Monte Sole" e rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Preso atto del nulla osta e della valutazione di incidenza rilasciati dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale acquisiti agli atti in data 04/05/2020 con il prot.n. PG/2020/64754, che è espressa in senso favorevole con la seguente prescrizione:

- è vietato impiegare fitofarmaci, diserbanti e pirodiserbo, fertilizzanti di sintesi;

e allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

Preso atto dell'autorizzazione idraulica del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile, rilasciata con Determinazione n.447 del 24/02/2021 e acquisita agli atti in data 01/03/2021 con il n.PG/2021/32410 ai sensi del R.D. 523/1904, ai sensi del R.D. 523/1904 allegata al presente atto nella quale è esplicitato che:

- dalla planimetria catastale aggiornata, foglio 75 antistante al mappale 244, risulta che l'area demaniale richiesta in concessione è priva di interferenze con il fabbricato ed è quindi da considerarsi esclusivamente come area cortiliva;

e che tale autorizzazione costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**Allegato 2**);

Verificato pertanto che, sulla base dell'autorizzazione idraulica del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna, il rinnovo della concessione deve escludere lo spigolo del fabbricato demaniale oggetto della determinazione n.4917 del 16/04/2012 e pertanto deve esserne rideterminato il canone annuo a partire dall'anno di scadenza della concessione medesima;

Considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile ad "area cortiliva, giardino" ai sensi dell'Art.20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

verificato che il concessionario è in regola con il versamento delle rate degli indennizzi per occupazione area demaniale per il periodo dal 2002 al 2011, così come stabilito nella determinazione n.4917 del 16/04/2012;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese istruttoria per la domanda di rinnovo di € 75,00=;
- canoni pregressi dovuti per gli anni 2015, 2019 e 2020 per un importo totale di € **493,83=** comprensivo degli interessi legali e adeguamento istat anche per gli anni 2017 e 2018;
- canone 2021 per un importo di € **148,80=**;
- deposito cauzionale di importo di € 251,00= già versato a garanzia della concessione oggetto di rinnovo (procedimento BO08T0059);

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 03/04/2021 (assunta agli atti al prot.PG/2021/53672 del 07/04/2021);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa,

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare a Busellini Michele nato a Bologna il 19/01/1977, C.F. BSLMHL77A19A944N, il rinnovo con variante e cambio di titolarità di concessione di area demaniale per la pertinenza idraulica ad uso area cortiliva di mq 124, corso d'acqua Rio Mandriolo nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Marzabotto località Gardelletta al foglio 75 antistante mappale 244 rilasciata con determinazione della Regione Emilia-Romagna n.4917 del 16/04/2012 (pratica BO08T0059);

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al **31/12/2026**, ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004 e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute:

- nel nulla osta e nella valutazione di incidenza rilasciate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale acquisiti agli atti in data 04/05/2020 con il prot.n. PG/2020/64754 (**Allegato 1**);
- nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile, rilasciata con Determinazione n.447 del 24/02/2021 e acquisita agli atti in data 01/03/2021 con il n.PG/2021/32410, allegata al presente atto (**Allegato 2**);

e che tali autorizzazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione ;

5) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile ad "area cortiliva, giardino" , calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è rideterminato in **€ 148,80= per l'anno 2021**, versato anticipatamente al

ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico;

6) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla precedente concessione rilasciata con Determinazione n. 4917 del 16/04/2012, il Concessionario ha corrisposto il canone pregresso per gli **l'anno 2015**, e per gli **anni 2019-2020** così come stabilito nella presente determinazione, a cui sono aggiunti gli interessi legali dovuti alla data odierna per un totale di **€ 493,83=**, versati anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico;

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2021 per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

8) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2021, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti OnLine / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9) di dare atto che la cauzione, quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., e fissata in **€ 251,00=**, è già stata versata a garanzia della precedente concessione (in riferimento al procedimento BO08T0059);

10) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200.00 secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà

effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di trasmettere il presente atto:

- all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Bologna,
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale;

13) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpa alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibi;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da Busellini Michele nato a Bologna il 19/01/1977, C.F. BSLMHL77A19A944N.

art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Rio Mandriolo

Comune: Marzabotto località Gardelletta foglio 75 antistante mappale 244

Concessione per: aria cortiliva per una superficie di mq 124

Pratica n. BO08T0059/18RN01

art. 2

Condizioni generali

il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

l'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il

risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;

art.4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al **31/12/2026** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004;

art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due

annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle condizioni e prescrizioni tecniche contenute:

- nel nulla osta e nella valutazione di incidenza rilasciate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale acquisiti agli atti in data 04/05/2020 con il prot.n. PG/2020/64754 (**Allegato 1**);
- nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile, con Determinazione n.447del 24/02/2021, (**Allegato 2**)

e trasmesse al titolare in allegato al presente atto.



Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale

ATTO

n° 60

del 28/04/2020

OGGETTO: VALUTAZIONE D'INCIDENZA EX D.G.R. N. 1191 DEL 24-07-2007; RILASCIO DI NULLA OSTA PER LA DOMANDA DI RINNOVO CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE AD USO AREA CORTILIVA IN COMUNE DI MARZABOTTO (BO) ALL'INTERNO DEL TERRITORIO URBANIZZATO DEL PARCO REGIONALE STORICO DI MONTE SOLE E OMONIMO SITO NATURA 2000 - PRESENTATA ALLA REGIONE DAL SIG. MICHELE BUSELLINI- PROCEDIMENTO BO08T0059/18RN01

L'AREA AMBIENTE\RESPONSABILE

Bianco David



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il presente nulla osta e' stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 29/04/2020.

Lì 29/04/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE

Preso atto della richiesta di nulla osta pervenuta all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Emilia Orientale da parte di ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia -Area Autorizzazioni Concessioni Demanio idrico acquisita al protocollo con n. 1308 del 23/04/2020, relativa al rinnovo di occupazione di area demaniale, con cambio di titolarità, ad uso area cortiliva, corso d'acqua Rio Mandriolo in Comune di Marzabotto (F. 75, mappale 244) Procedimento BO08T0059/18RN01 intestato al Sig. Michele Busellini;

Vista la documentazione allegata alla richiesta:

- modulo di pre-valutazione d'incidenza firmato dal richiedente il rinnovo di concessione;
- cartografia per inquadramento area;

Considerato che il Sig. Busellini Michele chiede il rinnovo di occupazione di area demaniale per pertinenza idraulica con cambio di titolarità ad uso area cortiliva, corso d'acqua Rio Mandriolo in Comune di Marzabotto F. 75, mappale 244, meglio individuato nella cartografia allegata alla richiesta;

Visto l'elaborato 6 del Piano Territoriale del Parco Regionale storico di Monte Sole dal quale risulta come l'area demaniale richiesta in concessione è ubicata in Area urbanizzata, all'interno della Zona Speciale di Conservazione ZSC IT4050003 "Monte Sole", senza il coinvolgimento di habitat di interesse comunitario;

Preso atto che l'area di intervento ricade all'interno della Zona Speciale di Conservazione IT4050003 "Monte Sole" senza il diretto coinvolgimento di habitat di interesse comunitario e che pertanto anche gli interventi previsti all'interno dell'area urbanizzata, pur non essendo direttamente soggetti a Nulla Osta del Parco ai sensi del vigente Piano Territoriale, vanno sottoposti a Valutazione d'Incidenza ai sensi della Direttiva regionale approvata con la Delibera della Giunta Regionale n. 1191 del 24-07-2007 in quanto la procedura di valutazione d'incidenza (Allegato 1, punto 4.1.3.) deve, quando possibile essere ricondotta al Nulla-osta previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 394 del 1991, come meglio specificato dall'art. 40 della L.R. 6/2005;

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, successivamente modificato e integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, con cui si recepisce la Direttiva dell'Unione Europea n. 92/43/CEE, relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche"; Vista la Legge Regionale 14 aprile 2004, n.7, contenente "Disposizioni in materia ambientale", che al Titolo I - artt.3-7, definisce i compiti e le funzioni dei vari Enti anche in ordine alle procedure per l'effettuazione delle valutazioni di incidenza di cui alla normativa nazionale;

Richiamate in particolare:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 24-07-2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il

monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04”;

- la delibera di Giunta regionale n. 742 del 23 maggio 2016 “Approvazione delle Misure Specifiche di Conservazione e/o dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 “Approvazione delle Misure generali di conservazione, delle Misure specifiche di conservazione e dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle Delibere n. 1191/07 n. 667/09;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1147 del 16/07/2018 “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione e ai piani di gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 (ALLEGATI A, B E C);

Visto il modulo di pre-valutazione d’incidenza (A2) firmato dal Sig. Michele Busellini richiedente la concessione;

Dato atto che è necessario specificare particolari indicazioni prescrittive per minimizzare l’impatto sotto l’aspetto naturalistico, prevedendo in particolare la seguente prescrizione:

- è vietato impiegare fitofarmaci, diserbanti e pirodiserbo, fertilizzanti di sintesi;

Viste inoltre la Legge 394/91 e successive modificazioni e integrazioni, la Legge Regionale 6/2005, la Legge Regionale n. 23 del 24/12/2011;

DETERMINA

- 1) di rilasciare** ai sensi dell'art. 6 bis delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale del Parco e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 24-07-2007 *“Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04”*, **il nulla-osta** al Sig. Michele Busellini residente a Marzabotto (BO) in Via Gardelletta n. 24 relativo alla domanda di “rinnovo concessione con cambio di titolarità di occupazione area demaniale per pertinenza idraulica del Rio Mandriolo per uso area cortiliva in Comune di Marzabotto il F. 75, mappale 244 Procedimento BO08T0059/18RN01” pervenuta da Arpae, acquisita al prot. n. 1308 del 23/04/2020, fatte salve eventuali norme più restrittive da parte di altri Enti competenti e **con la seguente prescrizione che dovrà comparire nell’atto di concessione:**

- è vietato impiegare fitofarmaci, diserbanti e pirodiserbo, fertilizzanti di sintesi;

- 2) di valutare “nulla” l’incidenza** ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04 sul Sito Natura 2000 e sugli habitat e specie di interesse comunitario purché l’utilizzo ad

area cortiliva dell'area avvenga nel rispetto della suddetta prescrizione;

- 3)** copia del presente nulla osta dovrà essere trasmesso all'intestatario della concessione, ad Arpae-Area autorizzazioni e concessioni Metropolitana nonché agli organi di vigilanza (Carabinieri Forestali);
- 4)** il presente atto, propedeutico ai provvedimenti autorizzativi di competenza di altri Enti; ha una validità triennale dalla data di emissione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 447 del 24/02/2021 BOLOGNA

Proposta: DPC/2021/518 del 24/02/2021

Struttura proponente: SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: NULLA OSTA IDRAULICO AI SENSI DEL R.D. 523/1904 PER IL RILASCIO DEL RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITA' PER LA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE AD USO CORTILIVO, CORSO D'ACQUA RIO MANDRIOLO, IN SPONDA SINISTRA IDRAULICA, IN COMUNE DI MARZABOTTO, LOC. GARDELLETTA - PROCEDIMENTO BO08T0059/18RN01.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERV. SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA

Firmatario: CLAUDIO MICCOLI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Claudio Miccoli

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- la D.G.R. n.3939/1994, direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- L.R. n. 13/2015 che assegna, tra l'altro, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'espressione del nulla-osta idraulico;
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;

Richiamate altresì:

- la Legge n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.
- La D.G.R. n. 83 del 21 gennaio 2020 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza. Anno 2020-2022";
- la D.G.R. n. 2363/2016 del 21/12/2016 "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";
- la D.G.R. n. 1770 del 30/11/2020 ad oggetto "Approvazione riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile del 31/12/2020, n. 4203, di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/01/2021;

Preso atto che a seguito dell'attuazione della L.R. n. 13/2015, i procedimenti di rilascio delle concessioni del demanio idrico, ai sensi del R.D. 523/1904, sono assegnati all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia - ARPAE S.A.C., previo il rilascio del nulla osta idraulico da parte dei Servizi territorialmente competenti;

Vista la nota di A.R.P.A.E. SAC di Bologna, registrata al Prot. del Servizio con n. PC/2019/0004648 del 29/01/2019, con la quale è stato richiesto il nulla osta idraulico relativo all'istanza di concessione pratica n. BO08T0059/18RN01,

in favore del:

SOGGETTO 1, come indicato e identificato nella Scheda privacy, parte integrante e sostanziale del presente atto;

COMUNE: Marzabotto; LOCALITA': Gardelletta;

CORSO D'ACQUA: Rio Mandriolo; Sponda: Sinistra idraulica;

DATI CATASTALI: Foglio 75; Antistante al Mappale: 244;

per rinnovo di concessione con cambio di titolarità di occupazione demaniale per pertinenza idraulica ad uso area cortiliva;

Vista la Determina Regionale n.4917 del 16/04/2012, con cui si è rilasciata la concessione delle Aree del Demanio per l'utilizzo dell'area di risulta del Rio Mandriolo come Area Cortiliva e occupazione di una parte della stessa con uno spigolo di fabbricato, in Comune di Marzabotto, località Gardelletta;

Vista la planimetria catastale aggiornata, foglio 75 antistante al mappale 244, da cui risulta che l'area demaniale richiesta in concessione è priva di interferenze con il fabbricato, è quindi da considerarsi esclusivamente come area cortiliva;

Vista la documentazione allegata all'istanza;

Valutata la compatibilità della richiesta con gli strumenti di pianificazione di bacino, con le disposizioni in materia di tutela ambientale, valutato che l'assenso a quanto richiesto non altera negativamente il regime idraulico del corso d'acqua;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

di rilasciare **il nulla osta ai soli fini idraulici**, fatti salvi i diritti di terzi, per rinnovo di concessione con cambio di titolarità di occupazione demaniale per pertinenza idraulica ad uso area cortiliva in favore del:

SOGGETTO 1, come indicato e identificato nella Scheda privacy, parte integrante e sostanziale del presente atto;

COMUNE: Marzabotto; LOCALITA': Gardelletta;

CORSO D'ACQUA: Rio Mandriolo; Sponda: Sinistra idraulica;

DATI CATASTALI: Foglio 75; Antistante al Mappale: 244;

alle seguenti prescrizioni:

- 1) La presente concessione non produce alcuna sanatoria delle opere presenti nell'area quali recinzioni e strutture provvisorie (deposito attrezzi, tettoie ecc.). A tale scopo potrà essere richiesto per esigenze idrauliche e/o a seguito di accordi con l'amministrazione comunale sulla tipologia delle suddette opere o per conformarsi alle previsioni dei piani urbanistici o anche solamente per un riordino delle aree in questione, la demolizione e/o l'adeguamento della recinzione, delle strutture e/o della superficie dell'area concessa, ecc., secondo le disposizioni impartite da questo Servizio o dall'amministrazione comunale. La suddetta richiesta avverrà con un preavviso di almeno 30 giorni.
- 2) L'area concessa dovrà essere destinata esclusivamente all'uso sopra riportato.
- 3) È vietata qualsiasi modificazione altimetrica dell'area demaniale, mediante riporto o asportazione di materiale, di qualsiasi natura e consistenza.
- 4) È vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione, manufatto, baracca, muro, recinzione, ecc., anche a carattere di provvisorietà.
- 5) È ad esclusivo carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la vegetazione arborea ed arbustiva presente nell'area oggetto della presente concessione, con espresso riferimento alla tutela della pubblica incolumità e dell'integrità del patrimonio pubblico e privato;
- 6) Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi e a questa amministrazione, saranno a totale carico del soggetto autorizzata.
- 7) L'inottemperanza delle prescrizioni, contenute nel presente atto, comporterà la richiesta, previa diffida, ad ottemperare in un tempo congruo, comunicata al soggetto autorizzato.
- 8) L'area demaniale dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione e il soggetto autorizzato dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità.
- 9) È vietato sub-concedere o affittare, in tutto o solo in parte, l'area demaniale in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o anche parziale, comporta la decadenza della concessione;
- 10) Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente atto saranno ad esclusivo carico del soggetto autorizzato.

- 11) L'Amministrazione concedente si riserva altresì di revocare in qualsiasi momento la presente autorizzazione, che comporta la decadenza della concessione rilasciata da A.R.P.A.E. - S.A.C. di Bologna, per esigenze idrauliche, per pubblico interesse o altri motivi previsti dalla vigente normativa, con semplice comunicazione al soggetto interessato, senza alcun diritto di rivalsa, salvo il recupero degli eventuali canoni già anticipati.
- 12) Qualora la titolarità dell'opera in questione dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo soggetto. Tale variazione dovrà essere formalizzata al Servizio scrivente.
- 13) In caso di mancato rinnovo, decadenza o revoca del presente atto, il concessionario dovrà provvedere alla dismissione di eventuali opere ed al ripristino dei luoghi; in caso di inadempienza, l'amministrazione si riserva di agire in ottemperanza alla vigente normativa di polizia idraulica al ripristino dei luoghi con piena rivalsa sul soggetto interessato compreso eventuali danni.
- 14) Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso al personale di questa Amministrazione, nonché ai soggetti da questa incaricati, al fine di svolgere le verifiche di competenza.
- 15) Il presente Nulla Osta è rilasciato unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.
- 16) La presente Autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento per esigenze idrauliche o per il mancato rispetto delle prescrizioni ivi riportate, oltre che per motivazioni legate alla tutela della pubblica incolumità.

Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.

Di dare pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni del presente atto ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate nelle premesse.

Claudio Miccoli

Scheda Privacy contenente dati personali non accessibili ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.